



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ELENA BARGELLI

28/05/2020

FATTO

La cliente, stipulato un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio in data 14/03/2013, anticipatamente estinto nel mese di ottobre 2018, chiede il rimborso di € 2.939,61. Nelle controdeduzioni, l'intermediario precisa di avere restituito alla cliente la somma di € 795,23 a titolo di ratei non maturati al momento dell'estinzione anticipata e la somma di € 661,27 in sede di riscontro al reclamo – somma che, tuttavia, è stata rifiutata.

L'intermediario obietta che le commissioni di attivazione non sono rimborsabili in quanto oneri upfront riferiti alla fase preliminare alla conclusione del prestito; in merito alle commissioni di intermediazione, ne eccepisce la natura upfront; esse sono state trattenute dalla banca al momento dell'erogazione del finanziamento e successivamente versate al Mediatore creditizio per la remunerazione delle attività prodromiche alla stipula del contratto di prestito. Per quanto riguarda le commissioni di gestione, esse sono state rimborsate alla cliente in sede di conteggio estintivo, secondo i criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS, ovvero secondo il criterio di costo ammortizzato (IAS 39), per complessivi € 610,47. In virtù di quanto esposto la banca chiede il rigetto del ricorso e, in via subordinata, di accoglierla nei limiti di quanto offerto in sede di reclamo.

DIRITTO

Il presente ricorso ha a oggetto le restituzioni conseguenti all'estinzione anticipata di un



finanziamento, avvenuto dopo il pagamento di 66 rate sulle 120 complessive sulla base del conteggio estintivo del 17/10/2018. Il Collegio, presa visione delle condizioni economiche e delle disposizioni in materia di estinzione anticipata, osserva che viene escluso il rimborso degli importi indicati nelle lettere A) (Spese di istruttoria), B) (Commissione di attivazione), nonché E) (oneri erariali) e F) (costi di intermediazione).

Il Collegio rileva la nullità di dette clausole, in quanto volte a derogare all'art. 125 – sexies così come interpretato dalla Corte di Giustizia nella sentenza "Lexitor", secondo la quale tutti i costi anticipatamente versati devono essere rimborsati al consumatore in proporzione alla durata residua del contratto.

Quanto alle commissioni sopra richiamati, il Collegio definisce recurring le commissioni di attivazione; qualifica upfront le commissioni di intermediazione, dopo avere rilevato la presenza, in calce al contratto, delle sottoscrizioni dei soggetti a vario titolo intervenuti; inoltre, è stata dall'intermediario prodotta copia del contratto di conferimento di incarico, da cui si evince che l'attività del mediatore creditizio era limitata alla fase prodromica alla stipula del contratto. A tale commissione si applicherà il criterio suppletivo individuato dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/19.

Quanto, infine, alle commissioni di gestione, secondo il recente orientamento condiviso dei Collegi, è applicabile il criterio contrattuale di rimborso (piano di ammortamento), quando il contratto rinvia espressamente al piano di ammortamento e tale piano sia sottoscritto dal cliente o allegato da quest'ultimo; in mancanza di tali condizioni, si applica il criterio pro rata temporis.

Nella specie, sussistono le condizioni per applicare il criterio contrattuale, cosicché nel conteggio verrà utilizzato tale criterio di calcolo per le commissioni di gestione. L'intermediario produce, in allegato alle controdeduzioni, un piano di ammortamento, sottoscritto dal cliente, in cui è indicata rata per rata la quota maturata della commissione di gestione. In conformità a tale piano di ammortamento è stato in conteggio estintivo decurtata la quota non maturata della commissione per l'importo di € 610,41.

Applicando alla commissione di gestione il criterio contrattuale e ai costi upfront il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), dichiara dovuta la seguente somma:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 28.774,86	Tasso di interesse annuale	4,70%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	301,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	45,00%
Data di inizio del prestito	01/05/2013	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	22,19%

rate pagate	66	rate residue	54	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni di attivazione (B)				1.264,20	Recurring	45,00%	568,89	0,00	568,89
Commissioni di gestione (C)				2.339,84	Criterio contrattuale	***	610,41	610,41	0,00
Oneri di intermediazione (F)				4.695,60	Upfront	22,19%	1.041,72	0,00	1.041,72
Ulteriori rimborsi in conto estintivo								184,82	-184,82
Totale				8.299,64					1.425,79

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.425,79.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA